



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro

Con la partecipazione di:



Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz – IVA
Association Intercantonale pour la Protection des Travailleurs – AIPT
Associazione intercantonale per la Protezione dei Lavoratori – AIPL

suva

Guida pratica per i **controlli Covid-19 sui cantieri e nell'industria**

Versione 2 del 13 novembre 2020

Scopo

Il presente documento intende sostenere la Suva e gli organi esecutivi della Legge sul lavoro (LL) nel precisare il quadro dei controlli e i criteri da applicare, così da creare una base comune che permetta di armonizzare i controlli nel miglior modo possibile. L'autorità che effettua i controlli conserva tuttavia il diritto di prendere una decisione divergente in singoli casi giustificati. In considerazione della situazione specifica, alcuni Cantoni hanno stabilito condizioni più severe che non sono contemplate in questa guida pratica. Il documento, che verrà aggiornato e fornirà risposte a nuove domande, è stato elaborato da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle istituzioni sopra menzionate.

Basi giuridiche

Osservazione preliminare

Gli obblighi dei datori di lavoro a tutela dei loro dipendenti da un contagio da Covid-19 si basano di norma sull'art. 6 della Legge sul lavoro (LL).

Disposizioni di legge particolari

Nella Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19, RS 818.102) e nell'Ordinanza del Consiglio federale sulla situazione particolare (RS 818.101.26) sono integrati i provvedimenti per la protezione dei lavoratori. Di seguito sono riportate le disposizioni determinanti.

Art. 4 Legge COVID-19: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

² Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insa) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 10 Ordinanza situazione particolare: Provvedimenti di prevenzione

¹ I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

^{1^{bis}} Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per:

- a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati;
- b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

² I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli.

Art. 11 Ordinanza situazione particolare: Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

¹ In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

² Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

³ I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

⁴ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Obblighi dei datori di lavoro

Nel promemoria per i datori di lavoro «Protezione della salute sul posto di lavoro - nuovo coronavirus (COVID-19)», la SECO precisa in particolare l'art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare con la seguente tabella:

S	S sta per sostituzione, che nel caso del COVID-19 è possibile soltanto tenendosi a sufficiente distanza (p. es. telelavoro).	
T	T sta per misure tecniche (p. es. lastre di vetro acrilico, posti di lavoro separati).	
O	O sta per misure organizzative (p. es. team separati, modifica della pianificazione dei turni).	
P	P sta per misure di protezione individuale (p. es. mascherine igieniche [mascherine chirurgiche / mascherine da sala operatoria]).	

Fonte: SECO

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare

Nel «Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 28 ottobre 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare)», l'art. 10 viene precisato come segue:

Secondo il capoverso 1, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 LL).

Secondo il capoverso 1^{bis}, nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, LL; RS 822.11). Quest'obbligo non vige per:

- i settori di lavoro in cui è possibile tenere la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati. Per posti di lavoro s'intendono i posti di lavoro personali. Nelle sale di riunione bisogna quindi portare una mascherina facciale;
- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

Secondo il capoverso 2, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno o sui veicoli.

Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito al capoverso 2 – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazioni idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

Conclusione: la registrazione dei dati di contatto non costituisce una misura di protezione preventiva; è tuttavia un elemento importante per il tracciamento completo dei contatti.

Competenze per l'esecuzione

I provvedimenti a tutela dei collaboratori da un contagio da Covid-19 sono provvedimenti sulla protezione della salute secondo l'art. 6 LL e gli ispettorati cantonali del lavoro sono le autorità competenti per l'esecuzione in base a questa legge.

In virtù dell'art. 11 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la Suva è stata incaricata di sostenere l'esecuzione come era già stato previsto con l'Ordinanza 2 COVID-19. È stato concordato che la Suva continui a occuparsi di determinate aziende.

Con l'abrogazione dell'art. 7d cpv. 3 dell'Ordinanza 2 COVID-19 è venuta meno la possibilità dei Cantoni di chiudere direttamente un cantiere¹.

Si applica pertanto il diritto generale di esecuzione: gli ispettorati cantonali del lavoro – eventualmente a seguito di una notifica della Suva nonché in una procedura abbreviata in virtù dell'art. art. 51 segg. LL – emanano decisioni nei confronti delle aziende inadempienti che non hanno attuato i provvedimenti secondo l'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. domande concrete sulla procedura di controllo in fondo a questo documento).

La SECO è l'autorità di vigilanza sulle autorità di controllo ed è competente per l'interpretazione delle questioni procedurali (art. 42 cpv. 1 LL).

Domande di ordine pratico sull'esecuzione delle raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e di distanziamento

Nell'attuazione ad opera dei datori di lavoro e nel relativo controllo da parte degli organi esecutivi della LL e da parte della Suva insorgono regolarmente domande sull'attuazione concreta delle prescrizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. In via di massima, a queste domande deve essere possibile dare una risposta unitaria. Gli organi esecutivi conducono un dialogo regolare sugli argomenti sollevati, che possono essere inoltrati dal basso verso l'alto, e definiscono le risposte che fungono da base per una prassi esecutiva unitaria.

¹ L'art. 7d recitava: ³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Per le seguenti domande è stata elaborata una risposta comune da parte di SECO, AIPL e Suva.

	Domanda	Risposta
1	Con cosa possono essere asciugate le mani dopo averle lavate?	Per asciugare le mani occorre mettere a disposizione salviette monouso, salviette di carta usa e getta o rotoli di salviette di stoffa utilizzabili una sola volta. È inoltre possibile utilizzare asciugamani a lame d'aria, molti dei quali sono dotati di un filtro HEPA nel canale di aspirazione e l'aria (scarico) è canalizzata.
2	A quali misure igieniche sono soggetti i locali di comune utilizzo (p. es. toilette, locali pausa)?	I locali di comune utilizzo vanno puliti giornalmente. Dopo ogni utilizzo, nei locali pausa e nelle sale riunioni è opportuno pulire i tavoli e le altre superfici toccate di frequente, come i braccioli delle sedie, con prodotti di pulizia usuali. I locali devono essere attrezzati con adeguati prodotti di pulizia e salviette di carta monouso. In particolare le toilette mobili (p. es. TOI TOI) vanno pulite anche con un disinfettante.
3	Dove devo portare la mascherina?	Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: a. i settori di lavoro in cui è possibile tenere la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati; b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, art. 10 cpv. 1 ^{bis})
4	Devo portare una mascherina durante i trasporti di gruppo nel veicolo aziendale?	In via di massima sì. L'art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare statuisce quanto segue: i datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno e sui veicoli. Sui veicoli aziendali vige l'obbligo generale di indossare la mascherina. Unicamente il conducente può essere esonerato da tale obbligo qualora indossare la mascherina costituisca un rischio per la sicurezza. In tal caso, se possibile il sedile del passeggero non deve essere occupato. Non vi è obbligo di indossare la mascherina neppure se il conducente è da solo a bordo.
5	Quali tipi di mascherine sono considerati mascherine facciali?	Sono considerate mascherine facciali le maschere di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche nonché le mascherine in tessuto prodotte industrialmente che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici (p. es. mascherine cucite personalmente) non sono mascherine facciali. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Produktsicherheit/produktesicherheit_faq_covid19.html Sul posto di lavoro consigliamo tuttavia di continuare a portare le mascherine igieniche secondo la norma EN 14683, che garantiscono un livello di protezione e sicurezza elevato in base a una norma europea armonizzata.

6	Sul posto di lavoro la distanza di 1,5 metri non può sempre essere rispettata. Quando sono richieste misure supplementari?	Se la distanza di almeno 1,5 metri tra due persone non può essere rispettata bisogna in ogni caso adottare provvedimenti supplementari secondo il principio STOP.
7	Quale disposizione vale per i brevi contatti all'aperto inferiori a 1,5 metri?	I contatti di breve durata al posto di lavoro (p. es. incontri sui ponteggi, sollevare insieme un oggetto) possono aver luogo senza provvedimenti supplementari (p. es. senza mascherina). Se determinati compiti possono essere svolti solo insieme, sono necessari provvedimenti supplementari secondo il principio STOP.
8	Nei posti di lavoro mobili (come i cantieri) si finisce spesso, applicando il principio STOP, per attuare la misura P «portare la mascherina». Che tipo di mascherine si intende?	Per proteggersi da un'infezione da coronavirus vanno utilizzate mascherine facciali (p.e. mascherine igieniche) (vd. Punto 5). I lavoratori devono essere istruiti sul corretto uso delle mascherine. Indicazioni in merito sono reperibili ai seguenti indirizzi: - https://youtu.be/i8HTd1jROYM - https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-corretto-delle-mascherine-igieniche
9	Nel «Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare», commento all'art. 10, si parla di «squadre fisse». Per chi lavora in queste squadre non sussiste l'obbligo di usare mascherine igieniche. Cosa significa questo per edilizia, artigianato e industria?	L'attuazione del provvedimento «squadre fisse» viene presa in considerazione solo se è prevedibile che l'uso delle mascherine igieniche non potrà essere efficace, p. es. in caso di lavori fisici pesanti durante giorni di canicola.
10	Cosa si intende con «squadre fisse»?	Sono gruppi di collaboratori della stessa azienda. Il datore di lavoro deve poter risalire alla composizione di queste squadre per il giorno in questione, e questo almeno durante le due settimane lavorative successive. Se un membro di questa squadra dovesse infettarsi con il coronavirus, tutti gli altri membri dovranno obbligatoriamente mettersi in quarantena. www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
11	Le squadre fisse possono essere composte anche da dipendenti di aziende diverse?	No. Risalire alla composizione delle squadre fisse per due settimane lavorative implica una responsabilità che non può essere divisa. (Eccezione: personale a prestito)

12	Nei lavori di rifinitura interna sono spesso presenti, nella stessa zona di lavoro, collaboratori di varie ditte che lavorano assieme o gli uni accanto agli altri. Quali regole valgono in questo caso?	Nei lavori di rifinitura vige l'obbligo di portare la mascherina nei locali chiusi. Nei settori di lavoro in cui è sempre possibile tenere la distanza tra i posti di lavoro non vige l'obbligo di portare la mascherina.
13	Quando, su un cantiere, un locale è considerato un locale chiuso?	Un locale è chiuso non appena sono state montate le finestre. Anche un locale cieco senza finestre è considerato un locale chiuso.
14	Nelle cabine per il cambio abiti o negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina?	In via di massima sì. Le stanze riservate al cambio abiti e gli spogliatoi sono locali chiusi. Pertanto vige l'obbligo di indossare la mascherina.
15	Quali regole valgono per i locali pausa, le mense aziendali e i ristoranti per il personale?	Nei ristoranti per il personale e nelle mense aziendali deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri. Questa regola è da considerarsi rispettata se ogni secondo posto a sedere è mantenuto libero o se a un tavolo da quattro persone sono occupati solo i due posti in diagonale. Le altre regole devono essere applicate per analogia. L'obbligo della mascherina ha validità generale tranne quando si consuma stando seduti.
16	Quali regole valgono nelle sale riunioni?	Come stabilito nel «Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare», commento all'art. 10, nelle sale di riunione deve sempre essere portata una mascherina. Va inoltre rispettata la regola di distanziamento secondo cui tra due posti a sedere occupati ne va lasciato uno libero. Per i tavoli da quattro persone possono essere occupati solo i due posti in diagonale.
17	Come posso garantire che non ci siano lavoratori malati nel mio gruppo di lavoro?	Breve istruzione ogni mattina prima dell'inizio dei lavori. Istruite sulle prescrizioni indicate all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare riguardanti igiene, distanziamento e obbligo della mascherina e informatevi sullo stato di salute dei vostri lavoratori. I lavoratori che manifestano sintomi di malattia (tosse, mal di gola, respiro affannoso con o senza febbre, perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto, sintomi febbrili o dolori muscolari) devono essere mandati a casa. Chiedete ai collaboratori con questi sintomi di restare a casa.
18	Chi ha bisogno di un piano di protezione?	I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).

19	Occorre indossare la mascherina negli uffici open space?	Vige il principio dell'obbligo di indossare la mascherina sul posto di lavoro. Al fine di contrastare efficacemente l'epidemia, eventuali eccezioni all'obbligo di indossare la mascherina devono essere <u>molto restrittive</u> . Si può derogare all'obbligo di indossare la mascherina solo in quei casi in cui, considerata la situazione complessiva dei posti di lavoro, per l'intera presenza al posto di lavoro è possibile presumere che i collaboratori non vengano in stretto contatto tra loro (per es. uffici singoli, posti di lavoro molto distanti tra loro in un locale ben areato). In altre situazioni, come nelle stanze ad uso comune, i posti di lavoro condivisi, i corridoi, gli ascensori, le toilette e i locali pausa, possono verificarsi contatti stretti e pertanto occorre attenersi all'obbligo di indossare la mascherina.
20	Quali misure speciali devono essere assunte per le persone particolarmente a rischio?	Attualmente non sono previste misure di protezione aggiuntive per le persone particolarmente a rischio.
21	Un collaboratore comunica che le analisi di laboratorio hanno confermato l'infezione da coronavirus. Cosa deve fare il datore di lavoro?	Occorre seguire le istruzioni del Cantone (servizio di contact tracing). Se tutte le misure di protezione sono state rispettate, si può presumere che nessun altro collaboratore venga posto in quarantena.

Domande concrete sulla procedura di controllo

Disposizione di provvedimenti

Secondo l'art. 11 cpv. 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente. In via di massima i provvedimenti disposti che non comportano la sospensione del lavoro devono essere attuati entro il giorno lavorativo successivo.

Nei seguenti casi il lavoro viene sospeso fino ad attuazione ultimata dei provvedimenti necessari:

1. Non è data la possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente e sapone e non è inoltre disponibile (gel) disinfettante.
2. La distanza di 1,5 metri fra i lavoratori non viene rispettata e non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di protezione.

Una decisione in merito viene emessa in base agli artt. 10 e 11 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare ed è nel contempo una decisione secondo l'art. 51 cpv. 1 LL. La stessa non ha tuttavia alcun effetto sulla procedura di esecuzione secondo la LAINF.

Chiusura dell'azienda

Se gli organi esecutivi constatano durante i loro controlli che i provvedimenti ordinati non sono stati attuati, gli stessi vengono nuovamente ordinati, sotto comminatoria della pena prevista nell'art. 292 CP. Quando il provvedimento viene ordinato per questa seconda volta si comunica inoltre che in caso di mancata attuazione l'azienda dovrà essere chiusa. Se il provvedimento non è attuato nemmeno dopo il terzo controllo, l'azienda viene immediatamente chiusa o i lavori in questione vengono sospesi. L'emissione di decisioni compete unicamente agli ispettorati cantonali del lavoro.

Densità dei controlli

In via di massima ogni controllo del posto di lavoro o del sistema può essere utilizzato anche per controllare le prescrizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Possono essere svolti anche controlli circoscritti all'attuazione di questi provvedimenti.

Attualmente sono noti soltanto cluster di contagi in mattatoi o stabilimenti per il trattamento della carne in Germania. Un'enfasi specifica su singoli rami economici, in Svizzera, al momento attuale non è opportuna.

Controlli da parte di terzi

I controlli da parte di terzi (p. es. organizzazioni tripartite) concernenti il rispetto delle prescrizioni del diritto pubblico in materia di protezione dei lavoratori secondo la LL non sono previsti dalla legge e pertanto, in base all'informativa della SECO ai Cantoni del 6 aprile 2020, non sono consentiti. L'esecuzione è attribuita esplicitamente agli organi esecutivi menzionati.

Dialogo istituzionalizzato fra gli organi esecutivi della LL e la Suva

I rappresentanti degli organi esecutivi della LL e la Suva si confrontano ogni due settimane e definiscono i passi necessari. All'occorrenza possono essere consultati l'UFSP e le parti sociali.